

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, MASSARI, VIZZINI*Presentata il 29 giugno 1981*

Modifica dell'articolo 2095 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione economica produttiva avvenuta nel nostro Paese ha messo in evidenza una realtà che occorre ormai riconoscere sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

È noto come nell'attuale struttura aziendale i vari partecipanti al ciclo produttivo non possono più essere raggruppati nelle tre vecchie categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai.

La complessità dei compiti da svolgere all'interno di una azienda moderna, sia dal punto di vista tecnico sia da quello amministrativo, si è talmente accentuata da aver prodotto una nuova categoria di lavoratori, altamente specializzata tanto per esperienza che per cultura, la quale svolge il compito importantissimo di collegare nelle varie fasi della produzione il momento operativo con quello decisionale.

Tale lavoro di raccordo, oltre ad avere un enorme valore dal punto di vista della produttività, ne ha anche uno non indifferente di carattere psicologico, che contribuisce a smorzare, all'interno dell'azienda, eventuali tensioni tra dirigenti e operai.

Queste importanti funzioni, però, nonostante a livello europeo si sia provveduto, come in Francia e Germania, al loro riconoscimento sia giuridico sia economico, non sono state oggetto di particolare attenzione nel nostro Paese, lasciando che la loro regolamentazione fosse il risultato di una dinamica spontanea.

Occorre quindi che il legislatore intervenga per porre ordine in questo stato di cose, tenendo conto non soltanto della giustizia delle attese degli interessati, ma anche del livello della professionalità, della partecipazione e della responsabilità da

essi raggiunta che deve essere doverosamente riconosciuta.

Il codice civile, nel Titolo V, quando considera i prestatori d'opera non individua detta categoria intermedia, risultando in tal modo carente e inadeguato a tutelare la professionalità dei lavoratori anzidetti.

Esiste, in pratica, nel nostro ordinamento uno sfasamento tra rappresentanza legale e rappresentanza reale di interessi, che va a detrimento dei quadri intermedi e che si è concretizzato, oltretutto, in una prassi contrattuale di appiattimento retributivo contrario ai criteri di giustizia sociale.

È opportuno pertanto che il legislatore sia sollecito nel riconsiderare la materia, formulando una nuova stesura del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile che preveda la categoria dei quadri intermedi.

Siamo convinti, peraltro, che tale riconoscimento giuridico potrà contribuire in maniera determinante a contrastare i fenomeni di livellamento verso il basso, contrario ai principi di merito e professionalità, che si sono verificati in sede di contrattazione collettiva, anche se riteniamo che debba essere la stessa categoria, proprio nel pieno rispetto dell'autonomia sindacale, a dover delineare i contenuti concreti della nuova figura lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri direttivi intermedi, impiegati ed operai ».